

La circolare tributaria n. 19-20/2023

Il compenso dell'amministratore di Srl

Valerio Sangiovanni – avvocato e *Rechtsanwalt*

La base normativa della disciplina

Nella disciplina della Srl non si trovano disposizioni espresse sul compenso dell'amministratore. Tuttavia, è pacifico in giurisprudenza che anche l'amministratore di Srl abbia diritto al compenso, essendo l'attività di amministratore di natura professionale, riconducibile al mandato, che si presume oneroso¹.

Nell'ambito della disciplina della Spa, si trova invece una disposizione espressa sui compensi degli amministratori. L'[articolo 2389](#), comma 1, cod. civ., prevede che:

“i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea”.

La norma stabilisce in primo luogo chi determina i compensi degli amministratori: l'assemblea. L'assemblea è il consesso dei soci (ossia di coloro che hanno investito nella società) e spetta a loro decidere chi debba amministrare la Srl. La disposizione fa poi riferimento ai “*membri*” (al plurale) del CdA. Può, tuttavia, capitare che vi sia un amministratore unico.

La legge prevede che i compensi degli amministratori:

“possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione” (articolo 2389, comma 2, cod. civ.).

Va peraltro detto che non sono molto diffusi, nelle piccole Srl, i compensi parametrati agli utili.

La disposizione si conclude prevedendo che:

“la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche” (così il comma 3 dell'articolo 2389, cod. civ.).

Si tratta degli amministratori investiti di particolari deleghe.

¹ In tema di compenso dell'amministratore nella Srl cfr. V. Antonini, “*Amministratori di s.r.l. e diritto al compenso*”, in *Rivista diritto civile*, 2022, pag. 777 e ss.; L. Sotgia, “*Brevi note in tema di compenso agli amministratori di s.r.l.*”, in *Foro padano*, 2014, I, pag. 413 e ss..

Un esempio di clausola statutaria sui compensi degli amministratori

Qualche volta gli statuti delle Srl disciplinano i compensi. In linea di principio, gli statuti dovrebbero limitarsi a dare indicazioni di massima sui compensi degli amministratori, lasciando poi libera l'assemblea di deliberare al riguardo. Una semplice clausola dello statuto di Srl sui compensi dell'amministratore potrebbe avere il seguente tenore:

“Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono loro assegnare un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio”.

Questa clausola dello statuto concerne in primo luogo il rimborso delle spese. In secondo luogo, la clausola statutaria si sofferma sul compenso, la cui assegnazione è peraltro facoltativa. Questa scelta della facoltatività può essere sensata per calibrare i compensi in relazione all'andamento della società: nei casi in cui la società non vada particolarmente bene, l'assemblea potrebbe decidere di togliere i compensi agli amministratori. Una soluzione del genere, peraltro, è praticabile solo se gli amministratori sono soci: ricevendo gli utili, possono rinunciare ai compensi come amministratori. Se la società va male, vi è tuttavia il rischio che gli amministratori non ricevano nulla né sotto forma di utili né sotto forma di compensi. Inoltre, se l'amministratore non è socio, l'esclusione del compenso implica che debba lavorare gratuitamente.

La clausola statutaria che si è riprodotta prevede poi che il compenso sia “*annuale*”. Generalmente, tuttavia, il compenso viene pagato con una frequenza maggiore, tipicamente mensile, oppure, ogni bimestre o trimestre. Il carattere di “*annualità*” è legato al fatto che l'assemblea che approva il bilancio si tiene una volta all'anno e anche al fatto che i compiti degli amministratori hanno, sotto alcuni aspetti (appunto quelli relativi al bilancio), cadenza annuale.

La clausola che si sta esaminando prevede, infine, l'alternativa fra compenso fisso e compenso legato agli utili. Esiste anche la possibilità di prevedere un compenso “*misto*”: in parte fisso e, per l'eccedenza (eventuale), legato agli utili.

Il Tribunale di Roma si è occupato, molto recentemente, di una controversia concernente un compenso variabile - di natura eccezionale - attribuito dall'assemblea dei soci al presidente del CdA². La vicenda può essere illustrata come segue. La Srl è composta di 2 soci, il primo con il 54% del capitale, il secondo con il 46% del capitale. L'assemblea assume una delibera con la quale assegna al presidente del CdA un compenso straordinario dell'importo di 800.000 euro, aggiuntivo a quello ordinario già previsto. Il socio di minoranza impugna la delibera, eccependo che si tratti di delibera in violazione dello statuto

² Tribunale di Roma, 18 gennaio 2023, in giurisprudenzadelleimprese.it.

della Srl. In effetti, lo statuto della società prevedeva che il compenso degli amministratori sarebbe consistito, alternativamente, in un'indennità annuale in misura fissa, oppure, in un compenso proporzionale agli utili di esercizio. Non esiste, invece, nello statuto un meccanismo "misto", ossia un sistema di compenso fisso + variabile. Lo statuto non consente dunque di pagare agli amministratori un compenso aggiuntivo rispetto a quello fisso. Prima di assumere la delibera, si sarebbe dovuto modificare lo statuto. In conclusione, la delibera della Srl viene annullata in quanto difforme dalle prescrizioni dello statuto.

Da questa sentenza del Tribunale di Roma emerge che la disciplina statutaria in materia di compensi degli amministratori dovrebbe essere ridotta al minimo, per evitare rigidità. È meglio lasciare ogni decisione sul punto alle singole assemblee che si succedono nel corso del tempo.

La possibile gratuità dell'incarico

Volendo fare un altro esempio di clausola di statuto di Srl sul compenso degli amministratori, si potrebbe usare la seguente formulazione:

"I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo. I soci possono, altresì, attribuire agli amministratori una percentuale di partecipazione agli utili netti. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato".

Questa clausola è abbastanza simile a quella esaminata sopra, seppure con alcune differenze. In primo luogo, ferma restando la facoltatività del compenso, si specifica che il compenso può essere assegnato per un solo esercizio, oppure, per una pluralità di esercizi. Si prevede anche la possibilità di un compenso legato agli utili. La differenza principale rispetto al modello di clausola esaminato sopra è che si chiarisce in modo espresso che, se non ci sono decisioni espresse dell'assemblea in merito all'assegnazione di un compenso, gli amministratori vi hanno rinunciato. Se è vero che l'incarico di amministratore è a titolo oneroso, egli può tuttavia rinunciare espressamente. La clausola in esame prevede una rinuncia "implicita", conseguenza del fatto che l'assemblea non ha deliberato al riguardo³.

³ La Corte di Cassazione, con sentenza n. 285/2019 ha stabilito che la rinuncia al compenso da parte dell'amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l'atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell'emolumento, quale che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto.

Il Tribunale di Venezia si è, recentemente, occupato di un contenzioso sorto nell'ambito di una Srl e - interpretando lo statuto di quest'ultima - ha ritenuto che i soci avessero pattuito la gratuità dell'incarico di amministratore⁴. Lo statuto di questa società prevedeva, oltre al rimborso delle spese, che:

“L'assemblea potrà inoltre assegnare ai membri del consiglio speciali compensi, indennità periodiche oltre ad una somma da accantonare annualmente a titolo di indennità di fine mandato”.

Secondo il giudice veneziano, questo statuto di Srl non prevede un compenso “ordinario” per gli amministratori, ma solo un rimborso spese, cui può aggiungersi – in via eccezionale – un compenso “straordinario”. Per questa ragione il Tribunale di Venezia rigetta la domanda degli amministratori di vedersi riconosciuto un emolumento per il solo fatto di rivestire la carica.

Anche il Tribunale di Milano si è occupato di un caso in cui lo statuto prevedeva i compensi degli amministratori come facoltativi e, ciò nonostante, un amministratore ha fatto causa alla società per ottenere il pagamento del compenso⁵. Si trattava di una Srl nella quale uno degli amministratori non aveva ricevuto compensi. Cessato dalla carica di amministratore, l'interessato fa causa alla società chiedendo 90.000 euro di compensi (corrispondenti a 30.000 euro per ciascuno dei 3 esercizi in cui era stato in carica). Il Tribunale di Milano esamina, in primo luogo, il testo dello statuto della Srl, il quale dispone che:

“I soci possono assegnare agli amministratori un'indennità annuale”.

Questa formulazione non prevede un obbligo di assegnare compensi, stabilendo solo una facoltà in tal senso dei soci. Nel caso deciso dal Tribunale di Milano, all'atto della nomina degli amministratori, non era stato attribuito alcun compenso all'amministratore. Non vi era dunque stata alcuna manifestazione di volontà della società di assegnare un compenso. Nel corso dell'istruttoria emerge che, per quell'amministratore, non era stato previsto alcun compenso in quanto svolgeva anche la distinta funzione di direttore generale della società, per la quale percepiva un significativo emolumento di 130.000 euro. Il Tribunale di Milano chiarisce che il compenso degli amministratori è disponibile e può essere derogato da una clausola dello statuto della società che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, ovvero, sancisca la gratuità dell'incarico. In conclusione, il giudice milanese rigetta la domanda dell'ex amministratore, non essendogli mai stato assegnato un compenso da parte della Srl ed essendo comunque egli stato pagato in altro modo per le sue prestazioni professionali.

⁴ Tribunale di Venezia, 2 novembre 2022, in giurisprudenzadelleimprese.it.

⁵ Tribunale di Milano, 29 settembre 2017, in giurisprudenzadelleimprese.it.

Le delibere assembleari sul compenso degli amministratori

Nella maggior parte dei casi, lo statuto disciplina in modo solo generico il diritto degli amministratori al compenso, ma alla previsione statutaria fa seguito un'apposita delibera di assegnazione dei compensi. Il “*fondamento*” del diritto degli amministratori di Srl al compenso è triplice: la legge (seppure l'[articolo 2389](#), cod. civ., sia previsto nell'ambito delle Spa), cui si può aggiungere lo statuto e, infine, la delibera assembleare.

Anche con riferimento alla delibera assembleare, la disciplina nell'ambito della Srl è più breve rispetto a quella dettata per la Spa. L'[articolo 2479](#), comma 2, cod. civ., elenca le materie che sono riservate in ogni caso alla competenza dei soci e menziona “*la nomina ... degli amministratori*”. Manca, invece, qualsiasi riferimento al loro compenso. Si potrebbe peraltro argomentare nel senso che, se spetta all'assemblea nominare gli amministratori, la medesima assemblea deve avere anche il potere di fissare il loro compenso.

Più analitica è la previsione legislativa nell'ambito delle Spa. L'[articolo 2364](#), comma 1, cod. civ., prevede difatti che l'assemblea ordinaria delibera (oltre che sulla nomina e sulla revoca degli amministratori, anche) sul compenso degli amministratori. Il dato testuale della legge è il seguente: l'assemblea “*determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto*”⁶.

Se lo statuto stabilisce l'ammontare del compenso, il problema è risolto: non se ne deve occupare l'assemblea. Questa scelta, tuttavia, è sconsigliabile dal punto di vista pratico, in quanto è troppo rigida. Determinare già nello statuto l'ammontare del compenso significa prescindere dall'andamento della società e dover fare previsioni anche di medio-lungo periodo (salve modifiche intermedie dello statuto, che peraltro generano dei costi). Se si prevede poi un compenso fisso nello statuto, bisogna di tanto in tanto adeguarlo al fenomeno inflattivo. Allora, la soluzione migliore è che lo statuto preveda in via generale il diritto degli amministratori al compenso, salvo poi stabilire l'assemblea – di volta in volta – a quanto esso ammonti.

A ogni conto, il principio ricavabile dall'articolo 2364, cod. civ. (estensibile per analogia anche al caso delle Srl) è che la competenza esclusiva a determinare il compenso degli amministratori è dei soci, non di soggetti diversi. Che poi i soci abbiano deciso *ab origine* (nello statuto) oppure assumano di volta in volta (in sede assembleare) una decisione, è irrilevante.

⁶ La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24768/2015 ha affermato che, qualora lo statuto non stabilisca la determinazione del compenso degli amministratori di società di capitali, è necessaria a tal fine un'esplicita delibera assembleare che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio; conseguentemente l'approvazione del bilancio concernente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'articolo 2389, cod. civ., salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.

La Corte di Cassazione si è occupata di un caso in cui il compenso di uno degli amministratori era stato deciso dall'amministratore delegato della società⁷. Era stato concluso un contratto fra l'amministratore delegato e un altro amministratore, mediante il quale si riconosceva a quest'ultimo un compenso di 105.000 euro. Fallita la Srl, l'amministratore chiedeva l'ammissione del proprio credito al passivo. La domanda viene però rigettata in quanto non spetta agli altri amministratori, bensì all'assemblea, determinare il compenso degli amministratori. Si tratta di una competenza inderogabile, che trova il proprio fondamento normativo sia nell'[articolo 2364](#), cod. civ., sia nell'[articolo 2389](#), cod. civ..

Può capitare che l'assemblea, pur nominando gli amministratori, non determini affatto il loro compenso. In uno scenario del genere ne consegue che gli amministratori devono lavorare *gratis*? La risposta è negativa, tranne che venga specificato nello statuto (si è visto sopra un esempio) che, in caso di mancata assegnazione di un compenso da parte dell'assemblea, l'incarico di amministratore si reputa a titolo gratuito.

Ci sono alcuni precedenti giurisprudenziali che si sono occupati del caso in cui l'assemblea non aveva deliberato il compenso. La Corte di Cassazione si è recentemente occupata dell'amministratore di una Srl, poi dichiarata fallita⁸. Pronunciato il fallimento della società, l'amministratore chiede di essere ammesso al passivo asserendo di essere titolare di un credito di circa 65.000 euro per compensi. Il credito non viene ammesso e ne nasce un contenzioso fra amministratore e Srl. I giudici rilevano che il compenso dell'amministratore non risulta né dal verbale di nomina né da eventuali buste-paga, che non vengono prodotti agli atti. In assenza di qualsivoglia quantificazione da parte dell'assemblea, la Cassazione rileva come l'incarico di amministratore sia comunque a titolo oneroso: spetta allora al giudice determinare la retribuzione spettante all'organo amministrativo. Il credito viene ammesso, con la specificazione che si tratta di un credito chirografario, e non privilegiato.

Può poi capitare che l'assemblea dei soci prima deliberi un certo compenso in capo agli amministratori, salvo poi revocare la precedente delibera. Un caso del genere è stato oggetto di una sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata nel 2020⁹. Si trattava di una Srl, nella quale l'amministratore aveva percepito per diversi anni un compenso annuale di 40.000 euro, corrispondente a 3.333,33 euro mensili. Nel gennaio 2016, l'assemblea si riunisce per deliberare in merito al compenso dell'amministratore, ma – vista la situazione di difficoltà economico-finanziaria della società – viene deliberato quanto segue:

⁷ Cassazione n. 5477/2018.

⁸ Cassazione n. 1673/2021.

⁹ Tribunale di Milano, 29 giugno 2020, in [giurisprudenzadelleimprese.it](#).

“In merito ai compensi amministratori ... sussistono difficoltà che impongono prudenza nella loro statuizione e pertanto propone di procedere con una qualificazione mensile analoga a quella prevista negli ultimi esercizi, limitando però la determinazione ai soli primi quattro mesi”.

La delibera assembleare stabilisce dunque un compenso per l'amministratore (sempre nella misura di 3.333,33 euro mensili), ma limita la durata ai primi 4 mesi dell'anno. Nella realtà il compenso viene pagato solo per il mese di gennaio, mentre non viene pagato per i mesi da febbraio ad aprile. Anzi, la società assume 2 successive delibere (una a giugno 2016 e una ad agosto 2016) nelle quali specifica che il compenso verrà pagato solo per il mese di gennaio, con una decurtazione per il trimestre febbraio-aprile.

L'amministratore non accetta questa decisione assembleare e si rivolge al Tribunale di Milano, dal quale ottiene un decreto ingiuntivo di pagamento per le 3 mensilità mancanti. La Srl si oppone al decreto ingiuntivo. Il giudice milanese afferma che, una volta che l'assemblea ha deliberato un compenso, detto compenso non può essere revocato senza il consenso dell'amministratore interessato. Si tratta di un diritto *“irretrattabile”*. Ovviamente rimane ferma la possibilità per l'amministratore di rinunciare al compenso, ma se questi insiste, la società è tenuto a pagarlo. Le 2 successive delibere non sono idonee a scalfire il diritto dell'amministratore di essere pagato. In conclusione, il giudice milanese conferma il decreto ingiuntivo e stabilisce che l'amministratore ha diritto a ricevere il compenso per i 3 mesi da febbraio ad aprile.

Le cause degli amministratori per il pagamento dei compensi

La giurisprudenza si è occupata in diverse occasioni di azioni intentate da amministratori contro le società al fine di ottenere il pagamento dei loro compensi. I casi che si possono presentare nella realtà possono essere i più diversi:

- alcune volte non vi è alcuna previsione statutaria né una delibera assembleare;
- altre volte, pur essendoci una delibera assembleare, il compenso non viene di fatto pagato, costringendo l'amministratore ad agire in giudizio.

Se mancano sia la previsione statutaria sia la delibera assembleare, la strada è in salita per l'amministratore, in quanto questi deve dimostrare sia di avere svolto il compito di amministratore sia a quanto ammonti un *“congruo”* compenso in assenza di un'apposita delibera assembleare. A questo riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che, laddove manchi una disposizione dell'atto costitutivo e l'assemblea si rifiuti o ometta di stabilire il compenso degli amministratori o lo

determini in misura inadeguata, l'amministratore è abilitato a richiederne al giudice la determinazione, anche in via equitativa, purché allegghi e provi la qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte¹⁰.

Con riferimento al diverso caso della presenza di una delibera di assegnazione dei compensi agli amministratori, non onorata dalla società, si può utilmente illustrare una sentenza del Tribunale di Ravenna¹¹. Una signora svolge le funzioni di amministratrice di una Srl. Alla cessazione del rapporto chiede alla società di essere pagata. Non riuscendo a ottenere un pagamento volontario, si rivolge al Tribunale di Ravenna, il quale pronuncia un decreto ingiuntivo con cui condanna la società a versare all'amministratrice l'importo di 8.000 euro. Tuttavia, la Srl fa opposizione, sostenendo la tesi che il giudice ravennate non sia competente, trattandosi di questione societaria, devoluta alla sezione specializzata. Il Tribunale di Ravenna accoglie l'eccezione e si dichiara incompetente. L'[articolo 3](#), D.Lgs. 168/2003, determina la competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa, nella quale rientrano anche le liti fra amministratori e società. La sezione specializzata non ha sede a Ravenna, bensì a Bologna. Il Tribunale di Ravenna si chiede se la pretesa dell'amministratrice trovi fondamento in un rapporto diverso da quello di amministrazione, ma nega questa possibilità, non ricorrendo in particolare un rapporto di lavoro subordinato. In conclusione, il giudice ravennate dichiara la propria incompetenza, pronuncia la nullità e revoca il decreto ingiuntivo e fissa in 3 mesi il termine per la riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Bologna, sezione specializzata per le imprese.

Un altro interessante precedente in merito al compenso dell'amministratore non onorato dalla società è rappresentato da una sentenza del Tribunale di Milano del 2021¹². L'ex amministratore chiede il compenso alla Srl, la quale si rifiuta di pagarlo. L'amministratore deve così avviare un procedimento arbitrale, all'esito del quale gli viene data ragione, e la Srl viene condannata a pagare circa 66.000 euro di compensi, cui si aggiungono circa 10.000 euro di spese per l'arbitrato. La società non effettua il pagamento nemmeno a fronte del lodo arbitrale. Trattandosi di arbitrato irrituale, l'ex amministratore chiede al Tribunale di Milano l'emissione di un decreto ingiuntivo. La società fa tuttavia opposizione e adduce come motivo per non pagare l'esistenza di un contro-credito vantato dalla Srl contro l'amministratore. Il contro-credito risulterebbe dall'importo di 1.081.000 euro pagato dalla società all'Agenzia delle entrate a titolo di sanzioni per operazioni inesistenti. La Srl aveva chiesto il rimborso di un credito Iva, ma era risultata soccombente nel giudizio, con l'applicazione di sanzioni. Il Tribunale di Milano si trova dunque a mettere a raffronto un credito dell'ex amministratore (per un totale di circa

¹⁰ Cassazione n. 23004/2014.

¹¹ Tribunale di Ravenna, 3 gennaio 2022, in [ilcaso.it](#).

¹² Tribunale di Milano, 19 luglio 2021, in [giurisprudenzadelleimprese.it](#).

76.000 euro) e un contro-credito della società (per circa 1.081.000 euro). Mentre il primo credito è certo, in quanto è frutto di una decisione arbitrale, il secondo credito è del tutto incerto. Il giudice milanese entra nel merito e, all'esito dell'istruttoria, rileva come le sanzioni applicate alla Srl fossero sì la conseguenza della richiesta di un rimborso Iva, ma di una richiesta basata su fatture contabilizzate prima dell'assunzione della carica da parte dell'amministratore. All'amministratore, solo successivamente subentrato, non può essere imputata alcuna negligenza. Per questa ragione il contro-credito viene dichiarato inesistente. In conclusione, il Tribunale di Milano conferma il decreto ingiuntivo a favore dell'ex amministratore e condanna la Srl a pagare il compenso all'amministratore.

Quando vengono avviate cause relative al compenso degli amministratori (ma lo stesso vale anche per cause di natura diversa, come quelle in materia di responsabilità), chi agisce in giudizio dovrebbe sempre prima controllare lo statuto della Srl. Ci si sta ora riferendo non tanto alle eventuali previsioni sul compenso, ma alla possibile presenza di una clausola compromissoria nello statuto societario. Si consideri difatti che, negli statuti di Srl, sono piuttosto frequenti le clausole compromissorie. E se lo statuto estende la competenza degli arbitri anche alle liti fra amministratori e società, la cognizione della controversia spetta agli arbitri.

Il Tribunale di Milano ha declinato la propria competenza in una causa avviata dall'amministratore contro la società¹³. Si trattava dell'ex amministratore di una Srl il quale chiese al giudice milanese un decreto ingiuntivo per il pagamento dei propri compensi ammontanti a 30.000 euro. La società si costituisce in giudizio, producendo lo statuto. L'articolo 23 dello statuto di questa Srl prevedeva che:

“Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro il sindaco, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano”.

Vi è dunque una clausola compromissoria. Il Tribunale di Milano ritiene che la controversia sui compensi dell'amministratore sia un diritto disponibile, che può essere devoluto ad arbitrato. Di conseguenza accoglie l'eccezione di arbitrato sollevata dalla Srl. Il giudice milanese dichiara la propria incompetenza, essendo la controversia devoluta alla cognizione arbitrale.

SCHEDA DI SINTESI

Anche se non ci sono disposizioni espresse nell'ambito della Srl, la giurisprudenza è univoca nel ritenere che l'amministratore di Srl abbia diritto a percepire un compenso. Qualche volta è

¹³ Tribunale di Milano, 8 luglio 2018, in giurisprudenzadelleimprese.it.

direttamente lo statuto a stabilire il diritto degli amministratori al compenso; in altri casi interviene una delibera assembleare.



È opportuno che gli statuti disciplinino poco il tema dei compensi degli amministratori, lasciando ampi margini di decisione alle singole assemblee. Lo statuto difatti è uno strumento più rigido delle singole riunioni assembleari: servono tempi e costi maggiori per modificare lo statuto.



Il compenso può essere fisso o variabile. Nelle piccole Srl, è più frequente che il compenso sia determinato in misura fissa. Le clausole statutarie o le decisioni assembleari che stabiliscono i criteri per la determinazione del compenso variabile possono connotarsi per una certa complessità di redazione nonché di applicazione pratica.



Se l'assemblea omette di decidere in merito al compenso degli amministratori, questi possono rivolgersi all'Autorità giudiziaria, la quale determinerà il "giusto" compenso spettante all'amministratore.



Dal punto di vista procedurale, bisogna fare attenzione al fatto che diversi statuti di Srl prevedono la clausola compromissoria, operativa anche per le liti tra amministratori e società. Altrimenti, se non c'è la clausola compromissoria, la competenza è della sezione specializzata per l'impresa presso i Tribunali.

Euroconference
Editoria

IL FORMULARIO DELLA RIFORMA DELLO SPORT

Autori: Luca Caramaschi e Guido Martinelli

Prezzo di listino e-book € 15 + IVA 4%

ACQUISTA ORA